



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**REGOLAMENTO PER LA FORNITURA, USO E
SOSTITUZIONE DEL VESTIARIO AL PERSONALE
DIPENDENTE**

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI

Art. 1

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la dotazione del vestiario al personale dipendente, al quale é fatto obbligo l'uso dell'uniforme in servizio. La dotazione è gratuita.

Art. 2

La gestione del servizio vestiario spetta ai Dirigenti dei Settori interessati alla fornitura stessa. Il Servizio Provveditorato cura la esecuzione dei provvedimenti adottati.

Art. 3

Soppresso con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 89/6 del 18/11/1997.

Art. 4

Il personale dipendente al quale verrà fornita la uniforme dovrà appartenere alle seguenti qualifiche funzionali:

- Capo Cantoniere e Cantoniere;
- Agente di vigilanza sull'esercizio della Caccia e della Pesca;
- Uscieri, Custodi;
- Autisti;
- Messo notificatore.

Art. 5

Il Servizio Provveditorato è obbligato à tenere un registro nel quale saranno indicati tutti gli elementi relativi alla prima fornitura ed al rinnovo normale o straordinario dei capi di corredo.

Art. 6

Le richieste di fornitura per avvenuta scadenza del termine massimo di durata di ogni capo di corredo, e sempre ché gli indumenti stessi siano diventati inutilizzabili, dovranno essere avanzate dai Dirigenti dei Settori all'Economo Provinciale in tempo utile.

Art. 7

Ai dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali di cui al precedente art. 4 all'atto dell'assunzione in servizio sarà provveduto alla fornitura delle uniformi.

Il rinnovo ordinario della dotazione verrà effettuato alla scadenza del periodo d'uso stabilito per ogni singolo capo di corredo, come indicato nelle tabelle allegate, e secondo quanto precisato nel precedente art. 6. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali di cui al precedente art. 4, che non disimpegna le funzioni connesse alla propria qualifica di appartenenza, non avrà diritto, per il periodo di distacco in altri settori, ad ottenere il vestiario.

Art. 8

Il cambio degli oggetti di corredo su proposta dei rispettivi Dirigenti di Settore, potrà aver luogo, in via eccezionale, anche prima della scadenza stabilita, quando sarà riconosciuto, limitatamente agli oggetti in cattivo stato di uso, che il logorio sia stato de terminato da motivi dipendenti da causa di servizio.

Art. 9

Il personale dipendente fornito di uniformi non potrà destinare gli oggetti di corredo, avuti in consegna, per usi e scopi diversi da quelli per i quali la dotazione viene fatta e non potrà indossare gli oggetti stessi oltre il normale orario di servizio.

Art. 10

Gli oggetti fuori uso diverranno di proprietà personale di colui che li ha usati ad eccezione degli emblemi distintivi e stemmi che dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione.

Art. 11

E' vietato al personale alterare la foggia dell'uniforme, asportare o modificare distintivi, fregi o stemmi.

Art. 12

Il personale che cessa dal servizio sia per collocamento a riposo che per qualsiasi altra causa, ha l'obbligo di restituire all'Amministrazione gli oggetti di corredo avuti in dotazione che gli venissero espressamente richiesti.

Art. 13

Sono abrogate tutte le precedenti norme che disciplinano la fornitura del vestiario al personale provinciale.

PARTE SECONDA: INDICAZIONE DEGLI OGGETTI DI CORREDO E DELLA SCADENZA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI STESSI

Descrizione oggetti di corredo	Previsione di massima durata degli oggetti
--------------------------------	--

A) Personale stradale (Capo Cantoniere e Cantoniere) e Agenti di Vigilanza sull'esercizio della caccia e della pesca

1) - Divisa estiva

n. 2 pantaloni di tela tinta	Anni	2
n. 2 camicie di tela tinta con fregi, maniche corte	Anni	2
n. 1 berretto con fregio	Anni	2
n. 1 paia di scarpe di pelle marrone	Anni	1

2) – Divisa invernale

n. 2 pantaloni di lana tinta	Anni	2
n. 2 camicie flanellina tinta maniche lunghe	Anni	2
n. 1 giubbotto di lana tinta con fregi	Anni	2
n. 1 giacca a vento imbottita tinta con fregi	Anni	3
n. 1 berretto di lana con fregio	Anni	3
n. 1 paia di scarponi a stivaletti pelle marrone	Anni	1

Per gli agenti di vigilanza sull'esercizio della Caccia e della Pesca, oltre ai fregi di cui sopra, sarà aggiunto sia sulle camicie della divisa estiva che sul giubbotto e sulla giacca a vento della divisa invernale la indicazione di "Agente di Vigilanza".

B) Personale usciere, autista e custode

1) – Divisa estiva

n. 2 pantaloni di tela tinta grigio medio scuro con giacca e con fregi	Anni	2
n. 2 camicie bianche con cravatta nera	Anni	2
n. 1 berretto con fregio	Anni	2
n. 1 paia di scarpa pelle nera	Anni	1

2) – Divisa invernale

n. 2 pantaloni di lana tinta grigio scuro con giacca e fregi	Anni	2
n. 2 camicie bianche con cravatta nera	Anni	2
n. 1 berretto di lana con fregio	Anni	2
n. 1 paia di scarpe invernali di pelle nera	Anni	1
n. 1 impermeabile di tinta grigia scura	Anni	3

La descrizione relativa al corredo è da intendersi indicativa. La Giunta potrà, in sede di fornitura, determinare la foggia delle divise e/o eliminare quei capi che non si ritengono più utili.